

OGGETTO: **DICHIARAZIONE D'INTENTI**  
**NOVITÀ DAL 2020 PER GLI ESPORTATORI ABITUALI E LORO FORNITORE**

Dal 1° gennaio 2020 (art. 12 septies, D.L. 34/2019), per potere acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art.8, lett. C), D.P.R. 633/1972, l'esportatore abituale non avrà più l'obbligo di consegnare la dichiarazione d'intento al proprio fornitore, con copia della ricevuta di trasmissione telematica.

Sono modificati gli adempimenti necessari e sono modificate le sanzioni applicabili.

**OPERAZIONI CON LETTERE D'INTENTI FINO AL 31/12/2019**

Fino al 31 dicembre 2019, l'esportatore abituale che ha titolo per acquistare senza applicazione dell'IVA è stato tenuto a consegnare ai propri fornitori una copia della dichiarazione d'intento, unitamente ad una copia della ricevuta di presentazione telematica della stessa all'Agenzia delle Entrate.

Il fornitore, prima di emettere la fattura senza l'applicazione dell'IVA, è stato tenuto a porre in essere il "riscontro telematico" per verificare la correttezza degli adempimenti eseguiti da parte del cliente-esportatore abituale.

Solo all'esito positivo di queste operazioni il fornitore ha avuto la possibilità di emettere fattura in regime di non imponibilità Iva ai sensi dell'articolo 8, lett. c), D.P.R. 633/1972.

**LE NOVITÀ IN VIGORE DAL 2020**

L'art.12 septies del D.L. 34/2019 (Decreto crescita) ha introdotto, con effetti dall'1/1/2020, novità sugli adempimenti che devono essere eseguiti dagli esportatori abituali per poter utilizzare il *plafond* disponibile in qualità di esportatori abituali.

Dal 1° gennaio 2020, infatti, l'obbligo di consegnare al fornitore la copia della dichiarazione d'intento, con copia della ricevuta telematica, è stato soppresso.

A fronte di questa soppressione, tuttavia, l'art.12 septies, D.L. 34/2019, prevede quanto segue:

- **nelle fatture emesse** o nelle dichiarazioni doganali devono essere indicati **gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento;**
- sono soppressi adempimenti relativi all'emissione e al ricevimento delle dichiarazioni di intento come, ad esempio, la numerazione progressiva e l'annotazione in un apposito registro;
- sono **state inasprite le sanzioni nei confronti del fornitore** che effettua operazioni in regime di non imponibilità Iva, senza aver prima riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate.

Le modalità operative per l'applicazione delle predette novità dovevano trovare attuazione in un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 34/2019.

Ad oggi **tale provvedimento non è ancora stato approvato.**

## **LA DICHIARAZIONE D'INTENTI DEL PROSSIMO FUTURO**

Anche per il futuro resta l'obbligo di redigere la dichiarazione d'intenti, con il modello conforme (già in uso), e di inviare telematicamente la stessa all'Agenzia delle Entrate.

Non sarà più previsto, però, l'obbligo di consegna al fornitore della dichiarazione, unitamente alla copia della ricevuta telematica. Il fornitore sarà tenuto, tuttavia, ad indicare nella fattura gli estremi del protocollo della dichiarazione d'intento.

Ciò significa che l'esportatore abituale continuerà a dover comunicare al proprio fornitore l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intenti all'Agenzia delle Entrate, anche se potrà farlo utilizzando mezzi "informali" (ad esempio via *mail*).

Come già anticipato, resterà l'onere per il fornitore, di eseguire il "riscontro telematico", che subirà un **aggravio di sanzioni** in caso di mancato adempimento. Non sarà più applicabile la sanzione fissa (da 250 euro a 2.000 euro), ma quella **proporzionale dal 100% al 200%** dell'imposta non applicata (art. 12 septies, D.L. 34/2019).

Il fornitore avrà, perciò, tutto l'interesse a tutelare la propria posizione e a chiedere copia della documentazione che riterrà necessaria (anche se non prevista obbligatoriamente) al fine di poter eseguire il riscontro nelle modalità più corrette.

Con questo ampliamento delle sanzioni si va nella direzione opposta all'annunciata volontà di semplificazione. Se non viene più obbligato l'esportatore abituale all'invio della copia della dichiarazione d'intento, si responsabilizza maggiormente il fornitore qualora non proceda al riscontro telematico.

**A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna**  
[www.consulentiassociati.ra.it](http://www.consulentiassociati.ra.it)

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.